



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco
Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041
SERVIZIO AMBIENTE

PROT.4038
Fasc. 2019/6.9.11

VAIANO Cremasco, 3 giugno 2019

ORDINANZA N. 710 DEL 1° giugno 2019

ORDINANZA SFALCIO ERBA E PULIZIA GIARDINI E TERRENI NON EDIFICATI, TAGLIO SIEPI E RAMI PIANTE

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte di proprietari di alcuni appezzamenti di terreno ineditati siti nel territorio comunale, per la presenza di erbacce, rovi ed arbusti, possono creare problemi di igiene e di salute pubblica, nonché di rischio in caso di presenza di piante di alto fusto di caduta rami con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

DATO ATTO che tale stato di abbandono rende i terreni e le aree stesse un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti.

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate, è emerso che non tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade ed aree pubbliche provvedono ad una adeguata manutenzione dei propri fondi, determinando gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dovuta al mancato taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante, che si protendono oltre il ciglio stradale.

CONSIDERATO che:

- si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno del centro abitato;
- che il perdurare delle situazioni sopra descritte facilitano anche l'abbandono da parte di ignoti di rifiuti nelle aree coperte dalla folta vegetazione, determinando grave pregiudizio per l'ambiente.

RITENUTO pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità.

VISTI gli articoli 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992.

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e sottolineata la necessità di fronteggiare l'emergenza di igiene pubblica rappresentata, nello specifico, dall'insano proliferare di animali ed insetti nocivi.

RICHIAMATO l'articolo 225 del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale.

ORDINA

Che tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di aree non coltivate, di aree verdi urbane incolte e non edificate, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree

a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **PROVVEDANO ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque fino al 30 novembre di ogni anno**, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, procedendo a:

- taglio periodico d'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura (rifiuti, materiali organici, ecc.) che possono costituire fonte di proliferazione di animali nocivi per la salute pubblica;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati in genere entro il 30 marzo di ogni anno e per l'anno 2019 entro e non oltre il 30 giugno p.v. provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, per l'esecuzione dei lavori che ne comportino l'ingombro o l'occupazione temporanea.

Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio Polizia Locale i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

A V V E R T E

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da €25,00 ad €500,00, così come stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dalla Legge n. 3/2003.

In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Stazione dei carabinieri
- Stazione del Corpo Forestale
- Provincia di Cremona – Settore Ambiente.

I N F O R M A

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione ai sensi del DPR 1199/1971 e s.m.i.

IL SINDACO

F.to Paolo Primo Molaschi